

Avv. GIORGIO ASCHIERI*
Rag. Comm. SIMONETTA BISSOLI*
Dott. Comm. MARCO GHELLI*
Dott. Comm. ALBERTO MION*
Dott. Comm. ALBERTO RIGHINI*
Avv. ANTONIO RIGHINI*
Dott. MONICA SECCO*
Avv. ORNELLA BERTOLAZZI
Avv. ANNA BIMBATTI
Avv. CHIARA CHIRICO
Avv. ALESSANDRA FERROLI
Avv. GIANLUCA FIORI
Dott. Comm. GIULIA MORBIOLI
Rag. Comm. MICAELA VIVIANI
Dott. ELISA ANGELI
Dott. MARCO BEVILACQUA
Dott. ALBERTO MARCOLUNGO
Dott. MATTEO TAMBALO
Dott. ANGELO TIZIANI

*partner

CIRCOLARE DELLO STUDIO

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI IVA 2015

INDICE

1. LETTERE D'INTENTO.....	3
<i>1.1 Premessa.....</i>	<i>3</i>
<i>1.2 Nuova disciplina.....</i>	<i>3</i>
<i>1.3 Adempimenti per il fornitore.....</i>	<i>3</i>
<i>1.4 Regime transitorio.....</i>	<i>4</i>
2. BLACK LIST.....	4
<i>2.1 Premessa.....</i>	<i>4</i>
<i>2.2 Soggetti obbligati alla comunicazione.....</i>	<i>4</i>
Enti non commerciali.....	5
<i>2.3 Individuazione delle controparti estere.....</i>	<i>5</i>
<i>2.4 Nuova periodicità annuale delle comunicazioni.....</i>	<i>5</i>
<i>2.5 Decorrenza.....</i>	<i>5</i>
3. INTRASTAT.....	6
<i>3.1 Sanzioni.....</i>	<i>7</i>

1. LETTERE D'INTENTO

1.1 Premessa

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 31/E del 30/12/2014 ha chiarito le nuove modalità d'invio delle lettere d'intento a partire dal 1 gennaio 2015.

La previgente disciplina individuava nel cedente o prestatore il soggetto obbligato alla comunicazione, prevedendo che questi, ricevuta la dichiarazione dall'esportatore anteriormente all'effettuazione dell'operazione, comunicasse telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dalla stessa risultanti entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale fossero confluite le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

1.2 Nuova disciplina

A decorrere dal 1 gennaio 2015, la procedura per l'invio e la consegna delle lettere d'intento è radicalmente modificata. Infatti, l'esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente l'esportatore dovrà consegnare al fornitore – o in Dogana - la dichiarazione di intento e la relativa ricevuta di presentazione presso l'Agenzia delle Entrate. Il fornitore sarà, pertanto, tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997.

La verifica, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità alternative:

- da subito, per tutti gli operatori, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico.
- A breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica. Questa seconda modalità richiede tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento.

1.3 Adempimenti per il fornitore

Il fornitore dovrà riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale e tenere ed aggiornare il registro a norma dell'art. 39 del d.P.R 26 ottobre 1972, n. 633. Il fornitore dovrà inoltre continuare ad indicare gli estremi delle stesse nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità. Con riferimento all'ipotesi di presentazione della lettera

di intento presso la Dogana si rileva che, in armonia con lo spirito della disposizione in commento, è previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni in esame, l’accesso alla Banca dati delle dichiarazioni di intento, al fine di fornire uno strumento idoneo a garantire una celere circolazione delle informazioni necessarie all’espletamento degli adempimenti doganali.

1.4 Regime transitorio

Le novità trovano applicazione per le operazioni senza applicazione d’imposta da effettuare a decorrere dal 1 gennaio 2015, a nulla rilevando la circostanza che l’esportatore abituale abbia già inviato al proprio fornitore o prestatore la lettera d’intento, secondo la precedente disciplina.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato inoltre che, per le dichiarazioni d’intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano, tuttavia, effetti per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, sussiste l’obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015. Pertanto, eventuali dichiarazioni d’intento inviate nel corso del 2014 o dopo l’1 gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni effettuate successivamente all’11 febbraio 2015, dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla n disciplina.

2. BLACK LIST

2.1 Premessa

L’art. 21 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 (c.d. “decreto semplificazioni fiscali”) ha ridefinito alcuni importanti aspetti relativi alle comunicazioni delle operazioni IVA con i “paradisi fiscali”, di cui all’art. 1 del DL 40/2010. Più precisamente:

- è stata eliminata la periodicità mensile o trimestrale delle comunicazioni, le quali devono quindi essere presentate con cadenza annuale;
- è stato previsto l’obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di 10.000,00 euro.

2.2 Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione dei:

- c.d. “nuovi contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
- soggetti che hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000).

Inoltre, secondo la ris. Agenzia Entrate 29.11.2010 n. 121, sono obbligate a presentare le comunicazioni anche le stabili organizzazioni estere delle imprese italiane, ovunque localizzate.

Enti non commerciali

Gli enti non commerciali, pubblici e privati, devono comunicare le sole operazioni riferite alle (eventuali) attività commerciali esercitate (circ. Agenzia Entrate 21.10.2010 n. 53).

2.3 Individuazione delle controparti estere

La comunicazione è obbligatoria solo se la controparte estera (cliente o fornitore):

- è un “operatore economico” (sono, quindi, escluse tutte le operazioni che vedono quale controparte un “privato”);
- ha sede, residenza o domicilio in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”).

2.4 Nuova periodicità annuale delle comunicazioni

La nuova disposizione semplifica tale disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti con cadenza annuale ed elevando ad euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare.

Con riferimento alla nozione di “importo complessivo annuale” L’Agenzia delle Entrate con Circolare n.31/E de 30/12/2014, ha precisato che il limite del 10.000 euro introdotto dall’art. 21 si intende non per singola operazione, come a legislazione previgente, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l’obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni.

Sul punto, coerentemente con l’indicazione fornita dal Parlamento, si ritiene che tale importo complessivo annuale debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.

2.5 Decorrenza

Le nuove norme si applicano, per espressa previsione dell’art. 21 del decreto, alle operazioni, interessate dall’obbligo, poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Come già rappresentato nel comunicato stampa del 19 dicembre 2014, per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, evitando in tal modo di introdurre maggiori oneri, i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti, fino alla fine del 2014. Tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide secondo le nuove modalità previste dall’art. 21 del decreto.

Al riguardo si precisa che la facoltà per gli operatori economici di assolvere all’adempimento con riferimento alle comunicazioni relative all’anno 2014 secondo le regole previgenti, consente di non effettuare le comunicazioni per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo

inferiore a 500 euro, anche se effettuate o ricevute dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2014. Pertanto, stante la facoltà riconosciuta agli operatori di applicare le regole previgenti all'art. 21 del decreto, per tali operazioni potrà essere omessa la comunicazione prevista dal predetto articolo 21, anche se le stesse sono di importo complessivo superiore a 10.000 euro.

Poiché la norma è entrata in vigore il 13 dicembre 2014, deve ritenersi che eventuali violazioni commesse in vigenza della precedente formulazione che, per effetto delle modifiche, non siano più da considerare illecite, in applicazione dell'articolo 3, comma 3, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non siano sanzionabili, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto già definitivo.

3. INTRASTAT

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 31/E del 30/12/2014 ha chiarito l'ambito applicativo delle novità introdotte dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 175 del 21/11/2014 specificando che ulteriori spiegazioni saranno fornite entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT.

Le novità introdotte riguardano le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi generiche vale a dire alle prestazioni di servizi per le quali il presupposto territoriale si realizza nello Stato in cui è stabilito il committente - rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'UE e quelle da questi ultimi ricevute, diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Le modifiche in questione sono volte alla semplificazione del contenuto informativo delle specifiche sezioni dei seguenti modelli Intrastat:

- INTRA1-quater, servizi resi registrati nel periodo,
- INTRA1-quinquies; rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti,
- INTRA2-quater; servizi ricevuti registrati nel periodo,
- INTRA2-quinquies rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti

Le informazioni da fornire nei modelli sopra riportati saranno le seguenti:

- Numeri d'identificazione IVA delle controparti,
- Valore totale delle transazioni;
- Codice indicativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- Paese di pagamento.

Conseguentemente, viene disposta l'abrogazione dell'obbligo di fornire le altre informazioni, quali il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, non essendo le stesse essenziali ai fini di un'analisi del rischio. In tal modo, gli obblighi informativi connessi alle prestazioni di servizio intracomunitarie vengono maggiormente adeguati agli standard degli altri Paesi europei. Le nuove modalità di compilazione

si rendono applicabili a partire dalla data che sarà indicata dal Provvedimento.

3.1 Sanzioni

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la nuova disciplina è finalizzata a limitare e semplificare l'onere comunicativo-statistico, nella considerazione che gli eventuali errori commessi in sede di adempimento comunicativo hanno natura formale, in quanto non idonei ad arrecare un danno erariale.

In particolare, l'omissione o l'inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT – punita, dall'art. 11 del d.lgs. n. 322 del 1989, con la sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro – si applica alle sole imprese che realizzano scambi commerciali con i paesi dell'Unione europea per un ammontare pari o superiore a 750 mila euro, secondo quanto indicato nel d.P.R. 19 luglio 2013.

La norma in commento precisa, infine, che la sanzione prevista dal citato art. 11 del d.lgs. n. 322 del 1989 è applicata una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a nulla rilevando il numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nello stesso.

I Professionisti dello Studio Righini restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti